



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 35988/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VII, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge “Norme integrative per la cooperazione di attività operative e funzionali in materia di previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali sul territorio regionale” - **Reg. Gen. n. 117**

Ad iniziativa dei Cons.ri Nappi F.V., Nugnes, Martusciello, Polverino,
depositata il 10 novembre 2010,

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **25 NOV 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Il Consigliere Questore

Prot.n 116

AL Presidente del Consiglio Regionale

ON. PAOLO ROMANO

Oggetto:: proposta di legge

Si trasmette per gli atti consequenziali la proposta di legge : "Norme integrative per la Cooperazione di attività operative e funzionali in materia di previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali sul territorio regionale "a firma dei consiglieri: Francesco Vincenzo Nappi, Daniela Nugnes, Fulvio Martusciello, Angelo Polverino., correlata dalla relazione descrittiva e dalla relazione tecnico finanziaria

Napoli 08-11-2010

Il segretario amministrativo

Succoic Gennaro

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 117

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0035988/A

Del: 10/11/2010 10.41.28
Da: CR A: SERASS

Scav. Assen fly
09/11/10 JK



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge

“Norme integrative per la cooperazione di attività operative e funzionali in materia di previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali sul territorio regionale”

A cura dei consiglieri regionali:

Handwritten signatures of Francesco Vincenzo Nappi, Daniela Nugnes, Fulvio Martusciello, and Angelo Polverino.

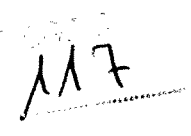
Francesco Vincenzo Nappi

Daniela Nugnes

Fulvio Martusciello

Angelo Polverino

ATTIVITÀ LEG. N. 117
REG. GEN. N. 117



Relazione descrittiva

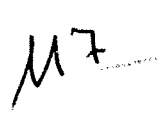
La seguente proposta di legge intende assicurare la cooperazione funzionale tra la protezione civile regionale e le Comunità Montane per la difesa del suolo, la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi., con il coordinamento dell'istituendo Centro Regionale di Coordinamento per i Rischi Naturali della Campania (CRNC). Tale necessità strutturale ed operativa scaturisce dalle cogenti emergenze del nostro territorio in materia ambientale che impongono una organizzazione articolata e complessa per la loro gestione, sia in termini di prevenzione che di superamento delle emergenze, e trova la sua origine nel Piano Territoriale Regionale che rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale. Il PTR, infatti, individua, tra l'altro, il patrimonio ambientale regionale, definendone i punti di forza e di debolezza, le strategie di sviluppo locale, dettando le linee guida e gli indirizzi per la pianificazione territoriale e paesaggistica in Campania e fornendo, con la Cartografia di Piano che costituisce parte integrante del disegno di legge, una fotografia del territorio campano nei suoi aspetti geologici, idrogeologici, di pericolosità sismica e vulcanica, di pericolosità da frana e da alluvioni, di geodiversità. Partendo dal presupposto che la prevenzione rappresenta la soluzione vincente per affrontare i rischi naturali sul territorio della regione Campania, appare evidente che essa necessita di un'efficace sinergia programmatica e del concorso nelle attività operative di organi preposti a tale compito. Tanto premesso, risultando indispensabile pianificare e progettare sinergie operative e strutturali degli enti preposti, con la presente proposta si intende individuare le modalità di cooperazione e di collaborazione, tenuto conto delle finalità e delle funzioni comuni. Tale cooperazione trova la premessa nel protocollo d'intesa stipulato in data 25 febbraio 2009 fra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'UNCCEM -Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. Con la seguente proposta di legge, motivata dalla necessità di fruire del supporto operativo delle strutture tecniche dei suddetti enti delegati nelle attività di presidio e sorveglianza territoriale per il contrasto e superamento delle criticità connesse al rischio idrogeologico ed idraulico, si intende dare dunque una risposta concreta ed efficace alle continue emergenze che quotidianamente impegnano enti locali, operatori, addetti alle province e alle comunità montane. In particolare, la compartecipazione del personale tecnico in servizio presso le Comunità Montane alle attività assicurate dalla Protezione Civile regionale, sia in fase ordinaria che di emergenza e/o pre-emergenza, rappresenta l'elemento fortemente qualificante di questa proposta di legge, i cui aspetti operativi rispondono pienamente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, prevalentemente attraverso l'utilizzo prevalente delle risorse economiche e di personale. Appare evidente che, ai fini della realizzazione delle azioni sopra esposte, è necessario programmare le attività, i compiti ed i ruoli, specie per quelle che si svolgono in situazioni non ordinarie. Ad oggi, le funzioni della protezione civile, attuate dal Presidente della Giunta o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile, sono regolate dall'attuale

regolamento approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 6940 del 2001 e successive Deliberazioni (n. 905/02, n. 6422/02, 1262/03) che ha comportato l'unificazione e la riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche con la ridefinizione delle competenze e delle funzioni e, soprattutto, con l'articolazione di unità periferiche e servizi. Al fine di assicurare l'adeguato coordinamento delle azioni, si è inteso costituire un organo di coordinamento in capo al Presidente della Giunta, una struttura snella ma funzionale, tale da garantire l'efficienza e l'efficacia delle azioni da mettere in campo, sia nell'ordinario che nelle emergenze .

La seguente proposta di legge consta di n. 6 articoli.

Nel merito:

- l'art 1 è relativo alle finalità della Legge;
- l'art 2 agli obiettivi;
- l'art. 3 all'istituzione del Centro regionale di coordinamento per i rischi naturali della Campania (CNRC);
- l'art. 4 il funzionamento e l'organizzazione del CNRC;
- l'articolo 5 all'attività;
- l'art. 6 detta le norme finanziarie, transitorie e finali.



Relazione tecnico-finanziaria

In una regione come la Campania, la prevenzione dei rischi ambientali e naturali nonché la loro gestione in periodi di emergenza rappresenta un obiettivo prioritario.

Secondo le linee programmatiche della seguente proposta, attraverso azioni sinergiche interassessorili, si intende mettere a sistema le azioni già previste nei vari comparti ed assegnare quote parte delle risorse finanziarie di pertinenza degli Assessorati Protezione Civile, Agricoltura, Ambiente, Lavori pubblici ed Enti locali, al fine di costituire programmi integrati con il coordinamento dell'istituendo CRNC per attività di previsione, prevenzione e gestione rischi naturali sul territorio regionale.

E' stata prevista all'articolo 6, l'istituzione della UPB denominata "Attività CRNC" sulla quale si intende appostare, come si è detto, quota parte dei fondi che gli Assessorati competenti destinano alle attività ordinarie di prevenzione, alle attività straordinarie di emergenza e alle attività programmate per il superamento dell'emergenza.

Tale modalità di integrazione di risorse, già stanziata per attività similare, consente l'attuazione della proposta di legge con esigua aggravio di spesa rispetto agli obiettivi prefissati.

Tanto premesso, la proposta di legge individua, a seguito del bilancio gestionale della regione, approvato con deliberazione n. 92 del 9 febbraio 2010, ai sensi dell'art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7, la previsione della copertura finanziaria dai seguenti Capitoli di spesa, già assegnati agli obiettivi sovraesposti, vale a dire:

CAPITOLI	U.P.B.	IMPORTO
1214	1.74.174	€ 200.000,00
2803	2.5.12	€ 200.000,00
2804	6.23.222	€ 200.000,00
1142	1.1.1	€ 200.000,00
3524	2.6.14	€ 200.000,00
		TOTALE 1.000.000,00

ARTICOLO 1

Finalità

1. Al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di contenere gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza la Regione provvede nelle attività di previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali, alla cooperazione funzionale ed operativa tra la Protezione civile regionale e le Comunità Montane.

117

ARTICOLO 2

Obiettivi

1. La Regione in coerenza con i principi e le finalità del Piano Territoriale Regionale, persegue i seguenti obiettivi:

- a) il potenziamento delle attività amministrative e territoriali nel settore della prevenzione e dell' emergenza ambientale in collaborazione con le Comunità Montane quali enti di presidio dei territori montani;
- b) l'organizzazione delle attività, favorendo la gestione integrata dei servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante il coordinamento di compiti e responsabilità;
- c) lo sviluppo della efficacia ed efficienza delle prestazioni dei livelli funzionali e amministrativi;
- d) la partecipazione delle popolazioni territoriali al processo di tutela e prevenzione ambientale nonché al loro sviluppo socio-economico.

ARTICOLO3

Istituzione del Centro regionale di coordinamento per i rischi naturali (CRNC) della Campania

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Centro Regionale di Coordinamento per i Rischi Naturali di seguito chiamato CRNC in materia di prevenzione, protezione civile, quale struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi operativi, di carattere preventivo ed operativo e per fronteggiare le situazioni di emergenze ambientali ed territoriali.
2. Il CRNC è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed e' composto dall'Assessore all'Agricoltura, dall'Assessore alla Protezione Civile, dall'Assessore all' Ambiente, dall'Assessore ai Lavori Pubblici e dall'Assessore agli Enti locali, dai Presidenti delle Province e dal Presidente dell'UNCCEM.
3. Il CRNC è assistito, nelle sue funzioni, da un Comitato tecnico operativo costituito dai:
 - a) CapoArea o loro delegati degli Assessorati di cui al comma 2;
 - b) dirigenti delle Province degli Assessorati competenti in materia;
 - c) dirigenti o funzionari delle Comunità Montane interessate all'oggetto di lavoro del Comitato tecnico.
4. Il CRNC per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti con professionalità non presenti nell'organico della Giunta regionale e delle Comunità Montane.

Art. 4
Funzionamento e organizzazione del CRNC.

1. Il CRNC opera presso l'Assessorato alla protezione civile e si avvale delle risorse umane e delle strutture logistiche e tecnologiche delle Comunità Montane.
2. Il funzionamento del CRNC e del Comitato tecnico di cui all'art. 3 comma 3, è stabilito con Regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.
3. Il CRNC in situazioni di emergenza opera con modalità improntate alle esigenze di massima rapidità e svolge tra l'altro i seguenti compiti:
 - a) definisce ed attua programmi di attività approvati dalla Giunta regionale;
 - b) realizza studi, analisi e pianificazione delle misure necessarie per intervenire sulle problematiche di messa in sicurezza del territorio e delle comunità locali;
 - c) attua il monitoraggio della funzionalità delle procedure di coordinamento dei soggetti coinvolti;
 - d) assicura un costante flusso di comunicazione ed informazione tra le strutture operative di cui al comma 1.

Art. 5
Attività

1.I programmi di attività e gli interventi di cui all'art.4 comma 3 lett. a) e b) rispondono alle seguenti esigenze individuate dalla rete ecologica regionale nell'ambito del Piano Territoriale Regionale:

- a) assetto del territorio
- b) prevenzione,
- c) emergenze.

2. Le principali attività di interesse dell'istituendo CRNC sono:

A) ATTIVITA' ORDINARIE DI PREVENZIONE

1A) RISCHIO IDROGEOLOGICO

- a. attività di manutenzione programmata da parte degli operai idraulico-forestali delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
- b. pulizia degli impluvi collinari montani;
- c. pulizia e sorveglianza delle intersezioni tra viabilità e impluvi (attraversamenti mediante ponti e a guado);
- d. regimazione idraulica lungo la viabilità silvo-pastorale;

2A) INCENDI BOSCHIVI

- e. riduzione della biomassa combustibile lungo la viabilità;
- f. riduzione della biomassa combustibile in aree forestali di interfaccia;

B) ATTIVITA' STRAORDINARIE IN EMERGENZA

1B) RISCHIO IDROGEOLOGICO

- g. sorveglianza idraulica;
- h. funzione di supporto viabilità nei COC e/o COM;
- i. funzione di supporto materiali e mezzi nei COC e/o COM;

2B) INCENDI BOSCHIVI

- j. lotta attiva agli incendi boschivi (in coordinamento con il Settore Regionale Foreste, competente in materia);

C) ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

1C) RISCHIO IDROGEOLOGICO

- l. ripristino della funzionalità idraulica delle canalizzazioni minori (rimozione materiali di deposito, zone ostruite etc.);
- m. interventi provvisori per il ripristino di opere idrauliche o di difesa danneggiate (argini, difese spondali, opere di sistemazione idraulica etc.).

2C) INCENDI BOSCHIVI

- n. interventi per la riduzione dell'erosione in aree incendiate e per la riduzione del rischio di sovralluvionamento dovuto agli eventi meteorici convettivi autunnali.

ARTICOLO 6
Norme finanziarie e transitorie

1. E' istituita la UPB con denominazione "Attività CRNC" in cui sono assegnati i fondi che gli Assessori componenti del CNRC individuano nell'ambito delle UPB di propria competenza essendo destinati ad attività rientranti nella casistica di cui all'articolo 5.
2. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.